

# SOCIETA' DELLO SPIRITO SANTO E DI MARIA REGINA

## STATUTO

### TITOLO I°

#### Articolo 1

E' costituita nella Arcidiocesi di Genova la Società dello Spirito Santo e di Maria Regina.

Ne fanno parte fedeli laici, i quali intendono vivere ed operare per gli scopi propri della società, secondo le regole del presente Statuto.

#### Articolo 2

Scopo della Società è rendere colla vita e l'opera, nella Santa Chiesa Cattolica, testimonianza a Nostro Signore Gesù Cristo, Verbo Incarnato per virtù dello Spirito Santo, portatore di una immutabile verità salvifica, per la quale l'ordine naturale e il genere umano appaiono innalzati fino alla realtà superna del Corpo Mistico di Gesù Cristo.

La Società intende rendere la concreta testimonianza di cui sopra, non soltanto colla santità di vita dei suoi Membri, ma ancora collo studio individuale e collettivo per approfondire e ove occorra difendere la verità cristiana. In tale studio la Società ha particolare riferimento all'ordine naturale con Cristo indissolubilmente legato all'ordine della GRAZIA in modo per cui campeggia su tutto CRISTO RE.

#### Articolo 3

I membri della Società si impegnano a seguire le regole della perfezione cristiana e ad operare in comune per gli scopi di cui all'articolo 2, secondo i metodi stabiliti e dal presente statuto e dagli organi sociali.

La Società dipende direttamente dall'Arcivescovo di Genova, ove è costituita, ed è assistita spiritualmente da Lui o da Suoi Delegati.

La Società, col consenso dell'Arcivescovo di Genova, può mettersi a servizio della Conferenza Episcopale Italiana.

### TITOLO II°

#### Articolo 4

Possono far parte della Società tutti i Cristiani, battezzati e confermati, dopo un periodo di prova la cui durata sarà valutata dal Consiglio della Società.

Il Socio entrando a far parte della Società si impegna a:

- a) - partecipare alla vita comunitaria della Società;
- b) - cooperare, secondo le proprie possibilità, al fine evangelico che la Società si propone;

- c) - rinunciare ad ogni forma di rispetto umano per ciò che concerne la Fede, qualunque sia il rischio o sacrificio che tale rinuncia comporta;
- d) - non dare scandalo;
- e) - chiedere parere secondo la propria coscienza, al Consiglio della Società, in quelle scelte che impegnano la sua vita e che hanno attinenza coi fini propri della Società.

L'impegno colla Società è rinnovato ogni anno nella festa della Epifania del Signore.

#### Articolo 5

Organi della Società sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio

Alla Assemblea sono invitati tutti i Soci.

L'Assemblea elegge il Presidente e il Consiglio; è convocata e presieduta dal Presidente; in prima convocazione per la elezione delle cariche sociali è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci.

Non sono ammesse deleghe.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei presenti; per i membri del Consiglio è sufficiente la maggioranza semplice.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

#### Articolo 6

Il Presidente rappresenta la Società, ne dirige l'attività, nomina i responsabili degli Uffici e mantiene il collegamenti con i diversi gruppi.

Il Consiglio è costituito da due membri. Esso ha il compito

di:

- a) - decidere, unitamente al Presidente sull'ammissione alla Società;
- b) - vigilare sulla fedeltà di ciascun socio ai suoi impegni verso la Società ed offrirgli l'aiuto fraterno in ogni sua necessità materiale e spirituale.

Il Presidente e i due Membri, che unitamente formano il Consiglio, durano in carica un anno.

#### Articolo 7

Il socio cessa di far parte della Società per dimissioni o per espulsione.

La espulsione è decretata dal Consiglio.

Contro tale giudizio del Consiglio il Socio può appellare alla Assemblea.

#### Articolo 8

Metodo proprio della Società è:

- a) - la vita comunitaria intesa come incontro nella preghiera comune, nello approfondimento della verità, della Tradizione cristiana, nella comprensione dei problemi, che il mondo moderno pone al Cristianesimo e nella elaborazione di dottrina e proposte volte a costituire un ordine conforme ai principi cristiani;
- b) - l'apostolato comunitario inteso a rendere la Società in tutte le sue forme e manifestazioni il più possibile conforme alla verità di Cristo.

#### Articolo 9

La Società può promuovere gruppi esterni, che si regoleranno in modo conforme al presente Statuto.

Essa avrà regolamenti conformi alla lettera ed allo spirito del presente Statuto.

PROBATUR

6 JANUARIII 1964

x JOSEPHUS CARD. SIRI